



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 novembre 2009
(OR. en)**

15458/09

**Fascicolo interistituzionale:
2006/0250 (CNS)**

**CODIF 128
AGRILEG 206**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa agli animali della specie bovina
riproduttori di razza pura (versione codificata)

DIRETTIVA .../.../CE DEL CONSIGLIO

del

**relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura
(versione codificata)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

¹ Parere del 20 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

² Parere del 15 luglio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura¹ ha subito diverse e sostanziali modificazioni². È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di detta direttiva.
- (2) La produzione di animali della specie bovina occupa un posto molto importante nell'agricoltura della Comunità e risultati soddisfacenti in questo settore dipendono in larga misura dall'utilizzazione di animali riproduttori di razza pura.
- (3) L'esistenza di disparità tra Stati membri per quanto riguarda le razze e le norme costituisce un ostacolo agli scambi intracomunitari. Per eliminare tali disparità e contribuire all'incremento della produttività dell'agricoltura nel settore considerato, è opportuno liberalizzare gli scambi intracomunitari di tutti i riproduttori di razza pura.

¹ GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8.

² V. allegato I, parte A.

- (4) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di esigere la presentazione di certificati genealogici elaborati in conformità di una procedura comunitaria.
- (5) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹.
- (6) La presente direttiva fa salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato I, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

- a) "bovino riproduttore di razza pura", l'animale della specie bovina, compreso il bufalo, i cui ascendenti di primo e secondo grado siano iscritti o registrati in un registro genealogico della stessa razza e che vi sia esso stesso iscritto oppure registrato e idoneo ad esservi iscritto;
- b) "registro genealogico": i libri, i registri, gli schedari o i supporti dell'informazione:
 - i) tenuti da un'organizzazione o da un'associazione di allevatori riconosciuta ufficialmente da uno Stato membro in cui l'organizzazione o l'associazione di allevatori si è costituita o da un servizio ufficiale dello Stato membro in causa; e
 - ii) in cui siano iscritti o registrati i bovini riproduttori di razza pura di una razza specifica, con l'indicazione dei loro ascendenti.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché non siano vietati, limitati o ostacolati, per motivi zootecnici,

- a) gli scambi intracomunitari dei bovini riproduttori di razza pura;
- b) gli scambi intracomunitari di sperma, di ovuli ed embrioni, provenienti da bovini riproduttori di razza pura;
- c) l'istituzione di registri genealogici, quando rispondano ai criteri stabiliti in applicazione dell'articolo 6;
- d) il riconoscimento delle organizzazioni o associazioni che detengono registri genealogici, conformemente all'articolo 6;e
- e) fatta salva la direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura¹, gli scambi intracomunitari dei tori destinati alla fecondazione artificiale.

¹ GU L 167 del 26.6.1987, pag. 54.

Articolo 3

Le organizzazioni o associazioni di allevatori riconosciute ufficialmente da uno Stato membro non possono opporsi all'iscrizione nei loro registri genealogici di bovini riproduttori di razza pura provenienti da un altro Stato membro, se essi rispondono alle norme fissate in conformità dell'articolo 6.

Articolo 4

1. Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli organismi di cui all'articolo 1, lettera b), punto i), ufficialmente riconosciuti per mantenere o istituire registri genealogici, e lo mettono a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.
2. Norme dettagliate per applicare il paragrafo 1 in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 5

Gli Stati membri possono prescrivere che i bovini riproduttori di razza pura, nonché lo sperma, gli ovuli ed embrioni da essi ottenuti, siano accompagnati, negli scambi intracomunitari, da un certificato genealogico conforme a un modello stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, soprattutto per quanto riguarda il valore sul piano zootecnico.

Articolo 6

Sono stabiliti, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2:

- a) i metodi di controllo del valore dei bovini sul piano zootecnico e di determinazione delle qualità genetiche dei bovini;
- b) i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori;
- c) i criteri di istituzione dei registri genealogici;
- d) i criteri di iscrizione nei registri genealogici;
- e) le indicazioni che devono figurare nel certificato genealogico.

Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato zootecnico permanente istituito dalla decisione 77/505/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, che istituisce un comitato zootecnico permanente¹.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

¹ GU L 206 del 12.8.1977, pag. 11.

Articolo 8

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 9

La direttiva 77/504/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 10

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 2 gennaio 2010.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a, il

Per il Consiglio

Il presidente

Parte B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale (di cui all'articolo 9)

Direttiva	Termine di recepimento
77/504/CEE	1° gennaio 1979, fatto salvo l'articolo 7. Per quanto concerne l'articolo 7, riguardo a ciascuno dei settori che esso copre, alle stesse date alle quali gli Stati membri si conformano alle corrispondenti disposizioni applicabili agli scambi intracomunitari, in particolare alle decisioni adottate in applicazione dell'articolo 6.
85/586/CEE	1° gennaio 1986
91/174/CEE	31 dicembre 1991
94/28/CE	1° luglio 1995
2008/73/CE	1° gennaio 2010

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 77/504/CEE	Presente direttiva
Articolo 1, lettera a)	Articolo 1, lettera a)
Articolo 1, lettera b), primo e secondo trattino	Articolo 1, lettera b), punti i) e ii)
Articolo 2, primo paragrafo, dal primo al quinto trattino	Articolo 2, lettere dalla a) alla e)
Articolo 2, secondo paragrafo	—
Articolo 3	—
Articolo 4	Articolo 3
Articolo 4bis	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6, paragrafo 1, dal primo al quinto trattino	Articolo 6, lettere a) alla e)
Articolo 6, paragrafo 2	—

Direttiva 77/504/CEE	Presente direttiva
Articolo 8, paragrafi 1 e 2	Articolo 7, paragrafi 1 e 2
Articolo 8, paragrafo 3	—
—	Articolo 8
Articolo 9	—
—	Articolo 9
—	Articolo 10
Articolo 10	Articolo 11
—	Allegato I
—	Allegato II